



# **Comune di VAPRIO D'ADDA**

## **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2023**

**Ultima revisione: 18.12.2023**

## AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- Legge 10 febbraio 2020, n. 10 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti postmortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica." D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 - Regolamento di attuazione della legge n. 10/2020;
- Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, aggiornata con L.R. n. 4/2019 e L.R. n. 15/2019
- Regolamento regionale 14 giugno 2022 - n. 4

# INDICE

Capo 1.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI .....	6
Art. 1 - Oggetto .....	6
Art. 2 - Competenze.....	6
Art. 3 - Responsabilità.....	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico .....	7
Capo 2.....	8
OSSERVAZIONE DEL CADAVERE .....	8
Art. 6 - Deposito di osservazione e obitorio .....	8
Capo 3.....	8
TRASPORTO FUNEBRE .....	8
Art. 7 - Definizione di trasporto funebre .....	8
Art. 8 - Autorizzazione al trasporto.....	9
Art. 9 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme .....	9
Art. 10 - Verifiche feretro.....	9
Art. 11 - Orari e modalità per l'attività funebre .....	9
Art. 12 - Cortei funebri.....	10
Art. 13 - Vigilanza.....	10
Capo 4.....	10
CIMITERI .....	10
Art. 14 - Cimiteri .....	10
Art. 15 – Ammissione al cimitero .....	10
Art. 16 - Autorizzazioni .....	11
Art. 17 - RegISTRAZIONI.....	11
Art. 18 – Deposito mortuario .....	11
Art. 19 - Ossario e cinerario comune, Giardino delle Rimembranze .....	11
Capo 5.....	12
INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	12
Art. 20 - Inumazioni .....	12
Art. 21 – Uso delle fosse .....	12
Art. 22 - Cippo.....	12
Art. 23 - Tumulazione .....	12
Capo 6.....	13

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	13
Art. 24 - Esumazioni ordinarie .....	13
Art. 25 - Esumazione straordinaria .....	13
Art. 26 - Estumulazioni .....	14
Art. 27 - Verbale.....	14
Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	14
Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni .....	15
Art. 30 - Divieto.....	15
Art. 31 - Oggetti da recuperare.....	15
Capo 7.....	16
CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI .....	16
Art. 32 - Crematorio.....	16
Art. 33 - Autorizzazione alla cremazione .....	16
Art. 34 - Urne cinerarie .....	16
Art. 35 - Affidamento delle ceneri .....	16
Art. 36 - Dispersione delle ceneri .....	17
Capo 8.....	18
SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI .....	18
Art. 37 - Tipologia delle sepolture in concessione.....	18
Art. 38 - Provvedimento concessorio - Contratto di concessione .....	18
Art. 39 - Onerosità della concessione – Pagamento.....	18
Art. 40 - Manutenzione .....	19
Art. 41 - Concessione di loculi e nicchie .....	19
Art. 42 – Addizioni. Opere. ....	20
Art. 43 – Concessione di tombe e tombe di famiglia.....	20
Art. 44 – Concessione di cappelle e aree per la costruzione cappelle di famiglia .....	21
Art. 45 - Durata .....	21
Art. 46 – Successione nella concessione .....	22
Capo 9.....	22
RINUNCIA – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE.....	22
Art. 47 – Divieto. Rinuncia. ....	22
Art. 48 - Abbandono .....	23
Art. 49 – Rinuncia .....	23
Art. 50 - Revoca.....	23
Art. 51 - Decadenza .....	23
Art. 52 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	24
Art. 53 - Estinzione.....	24

Capo 10.....	24
POLIZIA NEL CIMITERO .....	24
Art. 54 – Apertura del cimitero.....	24
Art. 55 - Divieti.....	25
Art. 56 – Manutenzione spazi comuni .....	25
Art. 57 - Coltivazioni .....	25
Art. 58 - Manutenzioni.....	26
Art. 59 - Rimozioni .....	26
Art. 60 - Asportazioni.....	26
Capo 11.....	26
IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	26
Art. 61 - Accesso al cimitero .....	26
Art. 62 - Responsabilità.....	27
Art. 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....	27
Art. 64 - Introduzione e deposito di materiali .....	27
Art. 65 - Orario di lavoro.....	27
Art. 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti .....	27
Art. 67 - Vigilanza.....	27
Capo 12.....	28
ATTIVITA' FUNEBRE.....	28
Art. 68 - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre.....	28
Art. 69 - Obblighi e divieti.....	28
Art. 70 - Vigilanza.....	28
Capo 13.....	29
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO .....	29
Art. 71 – Competenze del personale .....	29
Art. 72 – Incarichi.....	29
Art. 73 – Servizio di custodia .....	29
Capo 14.....	30
SANZIONI .....	30
Art. 74 - Sanzioni.....	30
Capo 15.....	30
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	30
Art. 75 - Tariffe .....	30
Art. 76 - Rinvio dinamico .....	30
Art. 77 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	30

# **CAPO 1**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***ART. 1 - OGGETTO***

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché della L.R. n. 33/2009 e del regolamento regionale n. 4/2022, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

### ***ART. 2 - COMPETENZE***

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi di cui agli artt. 48 e 89 del T.U. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

### ***ART. 3 - RESPONSABILITÀ***

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del Pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

### ***ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO***

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- d. l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
  - e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - f. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - g. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
  - h. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
  4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
  5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.
  6. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
  7. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### **ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.
2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali o sul sito del Comune e alla porta d'ingresso del cimitero:
  - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b. copia del presente regolamento;
  - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e. l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

## **CAPO 2**

### **OSSERVAZIONE DEL CADAVERE**

#### **ART. 6 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

1. Il Comune di Vaprio d'Adda provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, presso strutture rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. In caso di soggetti deceduti nel territorio del Comune in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente abbia certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme vengono trasportate presso l'obitorio.
8. Il trasporto e la permanenza presso l'obitorio sono a carico del Comune limitatamente al periodo di osservazione ovvero il tempo necessario per ottenere il nulla-osta dall'Autorità Giudiziaria per il seppellimento o per la cremazione, nel caso di relativa richiesta da parte dei famigliari. Non sarà richiesto da parte del Comune alcun corrispettivo per la permanenza della salma presso l'obitorio nei primi tre giorni successivi al rilascio del predetto nulla-osta; per ulteriori giorni di permanenza della salma presso l'obitorio, la quota richiesta al Comune verrà riaddebitata ai famigliari.

## **CAPO 3**

### **TRASPORTO FUNEBRE**

#### **ART. 7 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE**

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.



2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
3. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
4. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

#### **ART. 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso o di pregressa sepoltura, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

#### **ART. 9 - GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. I Servizi Cimiteriali, in caso di bisogno, individuano un'impresa funebre cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 10 - VERIFICHE FERETRO**

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

#### **ART. 11 - ORARI E MODALITÀ PER L'ATTIVITÀ FUNEBRE**

1. Il Sindaco fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.
2. Il Responsabile del servizio competente fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

#### **ART. 12 - CORTEI FUNEBRI**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

#### **ART. 13 - VIGILANZA**

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ATS limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

## **CAPO 4 CIMITERI**

#### **ART. 14 - CIMITERI**

1. Il Comune assicura la sepoltura dei defunti presso il cimitero comunale di via Cimitero
2. Il cimitero si compone:
  - a. di fosse comuni
  - b. di tombe di famiglia
  - c. di tombe e loculi individuali
  - d. di cappelle cimiteriali
  - e. di ossari individuali per resti mortali e urne con le ceneri dei cremati
  - f. del "Giardino delle Rimembranze" per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero.

#### **ART. 15 - AMMISSIONE AL CIMITERO**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
  - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma in esso residenti o nate o che in esso abbiano risieduto;
  - c. i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
  - d. nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti;
  - e. i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate;
  - f. i cadaveri delle persone non residenti nel Comune, parenti in primo grado o coniuge di persone sepolte o con diritto alla sepoltura nel Comune
  - g. Per i casi non contemplati nei suddetti punti è necessaria l'autorizzazione del Responsabile di Servizio.

#### **ART. 16 - AUTORIZZAZIONI**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **ART. 17 - REGISTRAZIONI**

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 16 e il personale addetto all'ufficio servizi cimiteriali scrive sopra apposito registro depositato presso la sede comunale:
  - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 16, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
  - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
  - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### **ART. 18 - DEPOSITO MORTUARIO**

1. Il deposito mortuario del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

#### **ART. 19 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE**

1. Nel cimitero comunale è presente un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
3. Nel cimitero comunale è presente l'area denominata "Giardino delle Rimembranze" ove è possibile disperdere le ceneri secondo la normativa vigente, previo corrispettivo della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

## **CAPO 5**

### **INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### ***ART. 20 - INUMAZIONI***

1. Il cimitero comunale ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### ***ART. 21 - USO DELLE FOSSE***

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
4. L'uso della fossa per inumazione ha durata decennale e non è soggetto a concessione.
5. Alla scadenza del decennio è ammesso il prolungamento dell'inumazione per ulteriore decennio, previo pagamento della tariffa nella misura determinata dalla Giunta Comunale.
6. Trascorso il periodo ordinario di dieci anni, salvo rinnovo della concessione per un altro decennio, il comune potrà procedere all'esumazione del defunto e, salvo diversa indicazione dei parenti, al collocamento dei resti nell'ossario comune.

#### ***ART. 22 - CIPPO***

1. Non è permesso il collocamento sulla fossa di monumenti o lapidi privati ovvero il posizionamento di piante/fiori a radice.
2. Su ogni fossa verrà collocata, a cura del Comune, un cippo in pietra di misure e caratteristiche predeterminate e uguali per tutte le fosse.
3. Su tale cippo verrà indicato il nome e il cognome, la data di nascita e di morte.
4. Potrà inoltre essere apposta la foto e un simbolo religioso.

#### ***ART. 23 - TUMULAZIONE***

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati, ossari, cinerari, tombe e cappelle - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione onerosa.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato III al regolamento regionale 4/2022.

## CAPO 6

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### **ART. 24 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procede alla raccolta delle ossa.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b. essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
  - c. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
8. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.
9. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

#### **ART. 25 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

## **ART. 26 - ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione;
  - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo.
5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano gli aventi titolo, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti. A richiesta degli interessati il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

## **ART. 27 - VERBALE**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

## **ART. 28 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 30 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
2. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il

mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

#### **ART. 29 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Il costo per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie è già incluso nella tariffa della concessione cimiteriale.
2. In caso di estumulazione, qualora la salma non sia completamente demineralizzata, le spese di cremazione o di traslazione in campo di consunzione sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita da delibera di Giunta Comunale.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in loculo privato, la relativa traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa stabilita da delibera di Giunta Comunale.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.

#### **ART. 30 - DIVIETO**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio della A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **ART. 31 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## CAPO 7

### CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO CENERI

#### *ART. 32 - CREMATORIO*

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta.

#### *ART. 33 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE*

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

#### *ART. 34 - URNE CINERARIE*

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### *ART. 35 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI*

1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, al comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri, allegando la dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza di essi, attestante la volontà all'affido degli stessi o, se espressa, del defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve farsi su modulo regionale.
4. Il trasferimento da un comune all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune che ha autorizzato l'affidamento.



5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'urna deve essere contenuta in un luogo confinato (nicchia, teca, armadio, ecc.) che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.
6. La variazione del luogo di conservazione dell'urna comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
8. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.
9. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nel settore Servizi Demografici.
10. Il Comune si riserva la possibilità di eseguire controlli, previo accordo con l'affidatario, sulla corretta conservazione delle ceneri.
11. L'affidamento dell'urna cineraria non è soggetto a tariffa.

#### **ART. 36 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, ovvero risultante da dichiarazione resa dai familiari aventi titolo, che riferiscono la volontà alla dispersione espressa oralmente dal defunto.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire nell'area appositamente destinata all'interno del cimitero denominata "Giardino delle Rimembranze" alla presenza di personale autorizzato e può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o dal personale stesso.
4. Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
5. Non è consentita la dispersione di ceneri nel fiume Adda nel territorio comunale poiché non vi sono tratti o sponde non interessate da attività antropiche (pesca sportiva, aree attrezzate, parchi pubblici, spiagge, canottaggio...)
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

## **CAPO 8**

### **SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI**

#### ***ART. 37 - TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE***

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a. tombe o loculi individuali;
  - b. nicchie per la raccolta di resti ossei o urne cinerarie;
  - c. aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - d. cappelle cimiteriali.
2. Tutte le concessioni cimiteriali, salvo per il campo comune, devono risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

#### ***ART. 38 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE***

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto o di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme vigenti.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
5. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b. la durata;
  - c. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
  - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

#### ***ART. 39 - ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO***

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi secondo le modalità vigenti.

2. In mancanza del pagamento non si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri eventualmente già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo e ogni altra spesa contrattuale.
4. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale avuto riguardo della tipologia, delle possibilità di utilizzo e/o accessibilità, della durata della concessione.

#### **ART. 40 - MANUTENZIONE**

1. Le spese di manutenzione delle cappelle, tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **ART. 41 - CONCESSIONE DI LOCULI E NICCHIE**

1. L'assegnazione dei loculi avverrà secondo disponibilità al momento della richiesta.
2. Il Comune non accoglie le richieste di concessione di loculi a beneficio di viventi, salvo il caso di colui che, in occasione del decesso del coniuge, del convivente more uxorio o unito civilmente, richieda per sé un loculo o ossario contiguo a quelli del deceduto. Nel caso di disponibilità al momento della richiesta verrà applicata una maggiorazione del 20% delle tariffe in vigore. Per ragioni connesse con la necessità di garantire comunque la ricettività del cimitero comunale, gli effetti del presente comma possono essere temporaneamente sospesi in tutto o in parte con apposita ordinanza del Sindaco.
3. Nel caso di concessione di loculo a persona in vita, se alla data della loro morte residuano meno dei 20 anni minimi di tumulazione, è previsto l'obbligo del prolungamento della concessione per gli anni mancanti, previo pagamento proporzionale del canone previsto dal Regolamento cimiteriale.
4. Nei loculi oltre a un feretro è consentita la collocazione sino a due custodie di resti mortali (cassettina con resti ossei o urna con resti cinerei).
5. Un loculo può anche essere destinato a sepolcro di famiglia e contenere, dimensioni permettendo, fino a sei custodie di resti mortali (cassettine con resti ossei o urne con resti cinerei). Tali resti devono però tra loro essere affini o parenti entro il quarto grado.
6. In un ossario, dimensioni permettendo, è consentita la collocazione di due custodie di resti mortali.
7. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Gli eventuali successivi inserimenti di custodie di resti mortali verranno annotati sull'atto di concessione del primo.
8. La concessione dei loculi e degli ossari è di trenta anni dalla data di rilascio della concessione. E' consentito un rinnovo della stessa della durata di 30 oppure 15 anni, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione.
9. Il Comune, con cadenza periodica, provvede a verificare le scadenze delle concessioni in essere. Quindi, tramite avviso posto sul loculo o sull'ossario, nella bacheca del cimitero e all'albo pretorio comunale online, provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza della concessione. In mancanza di rinnovo della concessione il tumulo rientrerà nella disponibilità del Comune che potrà, quando lo riterrà opportuno, liberarlo disponendo, salvo diversa indicazione dei parenti, la collocazione dei resti nello stesso contenuti.
10. In mancanza di loculi o ossari disponibili viene concessa la sepoltura in via provvisoria in loculi o ossari già concessi ma liberi, previo assenso del concessionario.

11. Non è consentita, prima della scadenza della concessione, l'estumulazione con riduzione in resti, per il riuso del loculo per altro cadavere. L'eventuale spostamento del cadavere dal loculo per riduzione in resti e riposizionamento in altro loculo/ossario o rinuncia al loculo non prevedono alcun rimborso, neppure parziale o riproporzionato al tempo mancante alla scadenza della concessione

#### **ART. 42 - ADDIZIONI. OPERE.**

1. E' consentito apporre lampade votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi purchè non sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Le lastre di copertura dei loculi devono essere di marmo di colore compatibile con l'esistente.

#### **ART. 43 - CONCESSIONE DI TOMBE E TOMBE DI FAMIGLIA**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a. ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c. ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - a. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - b. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei, uterini, adottivi.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
7. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.
8. Per le tombe a cielo aperto il concessionario è tenuto a munire la tomba di un'opera funeraria proporzionata alla superficie concessa e l'altezza non dovrà essere superiore a 2.00 m dal piano del viale. La richiesta di autorizzazione per posa monumento, su carta legale, dovrà essere indirizzata all'Ufficio tecnico comunale ed essere accompagnata da un disegno in duplice copia del monumento da porre con indicate le dimensioni e in materiali da impiegare.
9. Dette tombe devono mantenere lo spazio a loro destinato, rispettando l'allineamento esistente senza invadere aree e spazi comuni.
10. Nelle tombe di famiglia, esaurita la capienza, è consentita l'estumulazione con riduzione in resti, per recuperare posto per nuove sepolture fino ai posti stabiliti dalla concessione. Le spese sono a carico del concessionario e nulla sarà dovuto all'Amministrazione.

#### **ART. 44 – CONCESSIONE DI CAPPELLE E AREE PER LA COSTRUZIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA**

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di cappelle cimiteriali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere della ATS. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e devono mantenere lo spazio a loro destinato senza invadere aree e spazi comuni.
3. Ad opera finita e prima dell'uso, deve essere rilasciata attestazione di conformità al progetto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
4. Le cappelle di famiglia possono essere concesse:
  - a. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - b. ad enti, corporazioni, fondazioni.
5. Nel primo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della cappella, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro;
6. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera a) del presente articolo sono compresi:
  - a. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - b. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei, uterini, adottivi.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
8. La tumulazione in cappelle di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso;
9. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.
10. Nelle cappelle di famiglia, esaurita la capienza, è consentita l'estumulazione con riduzione in resti, per recuperare posto per nuove sepolture fino ai posti stabiliti dalla concessione. Le spese sono a carico del concessionario e nulla sarà dovuto all'Amministrazione.

#### **ART. 45 - DURATA**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia a 2 e a 4 posti hanno una durata di 30 anni. E' consentito un rinnovo della stessa della durata di 30 oppure 15 anni.
2. Le concessioni delle tombe di famiglia a 6 hanno durata di 50 anni. E' consentito un rinnovo della stessa della durata di 50 oppure 25 anni.
3. Le concessioni delle Cappelle di famiglia, salvo specifici accordi convenzionali approvati dalla Giunta Comunale, hanno di regola una durata di 99 anni e sono sempre rinnovabili.
4. Il Comune, con cadenza periodica, provvede a verificare le scadenze delle concessioni in essere. Quindi, tramite avviso posto sulla tomba o cappella, nella bacheca del cimitero e all'albo

pretorio comunale online, provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza della concessione.

5. Scaduto il termine di durata delle suddette concessioni, il concessionario o gli eredi devono chiedere il rinnovo della concessione. La mancanza di tale domanda costituirà motivo per rientro nella disponibilità del Comune.
6. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa in vigore al momento della scadenza.
7. In mancanza di rinnovo della concessione la tomba o cappella rientrerà nella disponibilità del Comune che potrà, quando lo riterrà opportuno, liberarla disponendo, salvo diversa indicazione dei parenti, la collocazione dei resti nella stessa contenuti.

#### **ART. 46 - SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli articoli 43 e 44 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate negli articoli 43 e 44, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo pretorio online e del cimitero per 60 giorni ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a definire la designazione di cui al comma 1.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione e scaduto il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio individuandolo nell'erede o negli eredi del concessionario. Nel caso pluralità di eredi si applica il principio di responsabilità solidale.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi degli articoli 43 e 44, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

## **CAPO 9**

### **RINUNCIA - REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE**

#### **ART. 47 - DIVIETO. RINUNCIA.**

1. Le Cappelle e le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono le Cappelle e le tombe di famiglia rientrano nella disponibilità del Comune sia con riferimento ai loculi, che alle parti murarie o lapidee, che a quelle decorative (statue, affreschi, etc). Una volta preso atto della rinuncia o dichiarato lo stato di abbandono il Comune potrà procedere allo loro concessione ad altri.

#### **ART. 48 - ABBANDONO**

1. Qualora una Cappella o una tomba di famiglia risulti in stato di degrado, incuria, necessità di lavori di manutenzione dovuti a pericolo per l'incolumità pubblica, si provvede all'ingiunzione di esecuzione dei lavori necessari per ripristinare la sicurezza dei luoghi mediante notifica ai concessionari effettuata secondo disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice Civile. In caso di irreperibilità assoluta degli aventi titolo alla concessione, la notificazione avviene tramite apposizione di avviso su tomba o cappella in questione, alla bacheca del cimitero e all'albo pretorio on line comunale.
2. Se entro 90 giorni dall'avviso non venga almeno comunicata la volontà del concessionario o degli eredi di procedere quanto prima alle manutenzioni necessarie, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ne dichiara lo Stato di Abbandono, la conseguente decadenza della concessione ed il contestuale rientro nella disponibilità del Comune.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle concessioni costituite precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 49 - RINUNCIA**

1. E' facoltà del Comune accettare la rinuncia alla concessione di tombe o di aree, con totale o parziale costruzione, o libere.
2. In ogni caso le tombe devono essere libere da cadaveri o resti.

#### **ART. 50 - REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento/modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale online per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART. 51 - DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione dell'area;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
  4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, come previsto nell'art. 46 del presente regolamento.
  5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **ART. 52 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ART. 53 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati e con oneri a carico degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **CAPO 10**

### **POLIZIA NEL CIMITERO**

#### **ART. 54 - APERTURA DEL CIMITERO**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.



## **ART. 55 - DIVIETI**

1. Nel Cimitero comunale è vietato:
  - a. l'ingresso a biciclette, automobili ed in genere a veicoli salvo che per ragioni di servizio;
  - b. l'ingresso a tutti gli animali, tranne nel caso di animali domestici, condotti al guinzaglio e muniti di museruola e che non rechino disturbo ai visitatori;
  - c. l'ingresso a bambini se non accompagnati da persone adulte;
  - d. attraversare i campi comuni fuori dai corselli, calpestare le tombe o il verde;
  - e. sostare all'interno, all'ingresso o nei pressi per elemosinare;
  - f. l'ingresso di persone in stato di ubriachezza o in condizioni e/o atteggiamenti impropri;
  - g. rimuovere fiori, piantine, ornamenti dalle sepolture altrui, danneggiare o scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve o qualsiasi altro materiale sui tumuli;
  - i. spostare i contenitori dei rifiuti in posizioni non consone, differenti da quelle stabilite;
  - j. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
  - k. distribuire indirizzi, volantini pubblicitari o svolgere qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria non autorizzata dal Comune;
  - l. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del comune e l'assenso dei familiari;
  - m. eseguire lavori senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - n. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - o. assistere alla esumazione/estumulazione di salme senza essere né parenti del defunto né autorizzati.
2. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità comunale.
3. Salvo che il caso non costituisca reato, chiunque violi le sopra riportate disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25 a € 500 (pagamento in misura ridotta)
4. L'Autorità a cui presentare ricorso ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981 è il responsabile dei Servizi Cimiteriali.
5. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **ART. 56 - MANUTENZIONE SPAZI COMUNI**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

## **ART. 57 - COLTIVAZIONI**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **ART. 58 - MANUTENZIONI**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **ART. 59 - RIMOZIONI**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **ART. 60 - ASPORTAZIONI**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

## **CAPO 11**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **ART. 61 - ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori, l'impresa incaricata dovrà presentare domanda all'Ufficio Tecnico comunale di rilascio autorizzazione ad eseguire gli interventi. Tale domanda dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, avente massimali adeguati.
3. In caso di interventi per piccole riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e ordinaria manutenzione che non richieda l'impiego di macchinari pesanti e/o pericolosi, dovrà essere richiesto semplice permesso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **ART. 62 - RESPONSABILITÀ**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **ART. 63 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

1. Nella costruzione di cappelle e tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a cura degli esecutori alle discariche autorizzate; in ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ART. 64 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e secondo gli orari stabiliti dal Regolamento Comunale di apertura del Cimitero.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

#### **ART. 65 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato secondo gli orari dettati dal Regolamento Comunale di apertura del Cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### **ART. 66 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. Il Responsabile di Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nel comma precedente.

#### **ART. 67 - VIGILANZA**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

## **CAPO 12**

### **ATTIVITA' FUNEBRE**

#### **ART. 68 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a. Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
  - b. Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c. Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
  - d. Trasporto funebre;
  - e. Trattamenti di tanatocosmesi;
  - f. Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
  - g. Eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Vaprio d'Adda devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

#### **ART. 69 - OBBLIGHI E DIVIETI**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di impresa funebre devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. È vietato:
  - a. lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
  - b. sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri.
  - c. L'attività funebre è incompatibile con:
    - La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
    - Servizio obitoriale;
    - La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private
    - Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

#### **ART. 70 - VIGILANZA**

1. Le imprese esercenti l'attività funebre sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.

2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di resti mortali e di ossa.

## **CAPO 13**

### **ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

#### **ART. 71 – COMPETENZE DEL PERSONALE**

1. La gestione, manutenzione e custodia del cimitero comunale è affidata a operatori economici individuati con le procedure stabilite dalla normativa vigente. Il capitolato speciale d'appalto definisce le modalità e i tempi di esecuzione delle suddette attività. Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e il responsabile dell'Ufficio Tecnico sono i referenti per le rispettive competenze delle opere svolte dall'impresa.
2. Il personale di servizio operante presso il cimitero dovrà essere coordinato e organizzato dall'operatore economico che gestisce il cimitero nel rispetto delle prescrizioni:
  - a. dell'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc;
  - b. dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

#### **ART. 72 – INCARICHI**

1. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali e il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, come tali, sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la tenuta dei registri e l'intera gestione del funzionamento del cimitero. Custodiscono la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

#### **ART. 73 – SERVIZIO DI CUSTODIA**

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve:
  - a. Ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285;
  - b. Assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
  - c. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
  - d. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  - e. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale.
  - f. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
  - g. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
  - h. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
  - i. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti nè permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
  - j. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

- k. Impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- l. Avvertire l'ATS per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questa gli impartirà.

## **CAPO 14**

### **SANZIONI**

#### ***ART. 74 - SANZIONI***

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.
2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

## **CAPO 15**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### ***ART. 75 - TARIFFE***

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

#### ***ART. 76 - RINVIO DINAMICO***

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### ***ART. 77 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO***

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.